


Liq. contr. n° 40/2024

Sent. n. 66/2024 pubbl. il 09/12/2024

Cron. n. : 1800/2024

Rep. n. 74/2024 del 09/12/2024

N. R.G. 95/2024



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. GIUD.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri'	Giudice
dott. Paola Elefante	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 21/11/2024 da:

REVELLI Luca, n. a Cuneo 8/10/1974, residente in Beinette (CN), via Margarita n. 1, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale con sede in Cuneo C.so Nizza n. 7,

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 21/11/2024, REVELLI Luca ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dott. Stefania MARRO, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ritenuto che, ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, considerato che il REVELLI vive da solo in abitazione condotta in affitto e tenuto conto delle spese indicativamente sostenute dal debitore per il proprio sostentamento, dev'essere fissato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
- rilevato che il ricorrente possiede due autovetture (l'una in proprietà esclusiva e l'altra in comproprietà al 50%), che devono essere ricomprese entrambe nella liquidazione, non ravvisando, nella specie, gravi e specifiche ragioni per derogare all'ordine di consegna e rilascio dei beni, di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, posto che l'utilizzo dell'autovettura non appare essenziale all'esercizio dell'attività di impresa;
- che inoltre il debitore è proprietario di quote di beni immobili in Italia;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

REVELLI Luca, n. a Cuneo 8/10/1974, residente in Beinette (CN), via Margarita n. 1, REVELLI Luca, n. a Cuneo 8/10/1974, residente in Beinette (CN), via Margarita n. 1;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dr. Stefania MARRO, con studio in Cuneo, via Statuto n. 11;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA



Sent. n. 66/2024 pubbl. il 09/12/2024

Cron. n. : 1800/2024

Rep. n. 74/2024 del 09/12/2024

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell' Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 06/12/2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente

dr. Roberta Bonaudi

09 DIC 2024  
W, CONTE MARCO  
occ.: Dr. MARROSTEFANSA  
PM SEDE

IL CANCELLIERE

